

DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA Seduta del 06/11/2015 n. 132

OGGETTO:

ADESIONE AL "PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI"

L'anno Duemilaquindici il giorno **Sei** del mese di **Novembre** alle ore **12:30**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco , si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	SOPRANI MIRCO	SINDACO	Si
2	SERENELLI SERGIO	VICE SINDACO	No
3	ANGELELLI ROBERTO	ASSESSORE	Si
4	BELVEDERESI TANIA	ASSESSORE	Si
5	MEME' RICCARDO	ASSESSORE	No
6	RUSSO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 4	Assenti N. 2	
	<u> </u>	A	

Assiste il Segretario Generale Signor f.to SENATORI DOTT. CLAUDIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **SOPRANI MIRCO** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che in sede attuativa della Legge n.190/2012 la Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora ANAC, nella delibera n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ha esplicitamente annoverato i protocolli di legalità e i patti d'integrità tra le iniziative ed azioni da assumere per la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione;

0000000001322015G

Pag. 1

File con impronta: 07f5ab4b7fd7c99d852821d9448ce3c304b10e392abd4e16d2deba67ed3fa50f Firmato digitalmente da CLAUDIO SENATORI e da MIRCO SOPRANI CHE tali protocolli sono previsti all'art.1, comma 17 – Legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) con la ratio di rendere obbligatorio il contenuto del protocollo di legalità, comprese le sanzioni ivi previste, una volta che l'impresa accetti formalmente le sue clausole: ove ciò non avvenisse, si determinerebbe una legittima causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.45, comma 1/bis, del codice dei contratti;

CHE nella determinazione (ex) AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 si chiarisce che i c.d. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Nei protocolli le amministrazioni assumono, di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le finalità di prevenzione indicate;

CONSIDERATO che il 21 novembre 2011, il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi Protocolli di Legalità tra Prefetture e Amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati interessati;

CHE tale protocollo prevede che le stazioni appaltanti si impegnino ad adottare negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione e si impegni altresì a concordare negli atti e documenti di gara di cui sopra l'inserimento di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture;

ATTESO che con nota prot. n. 59264 del 23.09.2015, ns prot. n. 15846 del 01.10.2015, è stata inoltrata ai Comuni la nota della Prefettura di Ancona con allegato protocollo di legalità;

CONSIDERATO che lo strumento convenzionale proposto dalla Prefettura, la quale auspica una larga condivisione da parte delle Amministrazioni, introduce una significativa estensione dell'ambito di operatività delle verifiche antimafia già previste dall'ordinamento e di recente oggetto di complessivo riordino ad opera del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice antimafia);

ATTESO che la Prefettura propone, in particolare, che gli enti firmatari si impegnino a richiedere alla stessa, prima di stipulare un contratto di appalto ovvero di autorizzare subappalti o subcontratti, le informazioni antimafia disciplinate all'art. 84 del D.Lgs n.159/2011. Tale impegno è stato circoscritto alle ipotesi di contratti di:

- appalti di opere o lavori pubblici di valore pari o superiore a € 1.000.000;
- subappalti o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici di importo pari a o superiore a € 150.000;
- prestazioni di servizi e forniture pubbliche di importo pari o superiore a € 150.00;

RITENUTO di aderire a tale Protocollo, allo scopo di assicurarne la corretta e uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici comunali e quindi di approvarlo quale all. "A" con le

Pag. 2

COMUNE DI CASTELFIDARDO

clausole contrattuali in esso contenute, che dovranno essere inserite nei documenti di sara/contratti di appalto e di concessione;

PRECISATO che il Comune di Castelfidardo ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione anni 2013 – 2016 con atto di Giunta Comunale n.142 del 14.10.2013;

CHE con decreto sindacale n. 5 del 23.04.2013 è stato individuato il Segretario Generale pro tempore quale Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA espresso sulla presente proposta dal RESPONSABILE DEL I SETTORE, reso ai sensi dell'art.4 \$\mathcal{g}\$, comma 1 - D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO che dalla presente deliberazione non derivano costi diretti o indiretti a carico dell'ente, sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di aderire al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici" proposto dalla Prefettura di Ancona, allegato al presente provvedimento sub lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1);
- di dare mandato agli uffici del'Ente di inserire nei documenti di gara e nei contratti con gli appaltatori e i concessionari, in relazione alle singole tipologie in affidamento, le clausole contenute nello stesso protocollo e di procedere agli adempimenti in esso contenuti;
- 4) di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio Comnale.

Il presente atto viene letto, approvato e s

IL SEGRETARIO GENERALE f.to SENATORI DOTT. GLAUDIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il 1.9.101, 2015 ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.vo n.267 del 18.8.2000.

0000000001322015G

Pag. 3

[0.9 NOV. 2015

Castelfidardo, li.....



Lanr	ocante de	lihe	razior	ne è stat	ta dichiarata	imme	diatameı	nte	eseguibile	ai se	ensi dell'artic	olo
121	comma	DC	del	TUFL	approvato	con	D.Lgv	n.	267/2000	е	pubblicata	in
ana												

Castelfidardo, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE SENATORI DOTT. CLAUDIO



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

4.132 del 6.41.2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 14462 DEL 23/10/2015

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

ADESIONE AL "PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI"

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio; Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 06/11/2015





PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Ancona....



PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
NEGLI APPALTI PUBBLICI

PREMESSO CHE

- soprattutto nei periodi di congiuntura economica negativa, è maggiore il rischio
 che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosì delle
 considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali
 settori dell'economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici;
- le Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa è ritenuto maggiore;



- è pertanto volontà delle parti perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose;
- il Piano delle Performance 2013 2015 adottato dal Ministro dell'Interno in data
 25 febbraio 2013, individua fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture Uffici territoriali del Governo lo sviluppo delle verifiche preventive antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei protocolli di legalità;
- Ministero dell'Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa che contiene Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;

VISTO



- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

LE PARTI STIPULANO

il presente protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

Gli enti firmatari del presente protocollo, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, tutte somme al netto di I.V.A.:

a) assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire - dalla



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto, avvalendosi a tal fine delle schede previste dall' Allegato 1 del presente Protocollo; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà



detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

b) si impegnano a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell' autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- c) si impegnano a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara, le seguenti



clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre



automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

ART. 3

Le disposizioni dell'art. 2 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività



ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

ART. 4

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente protocollo, non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART.5

- 1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente protocollo, la Stazione appaltante - ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed



esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

- b) Clausola 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353-bis c.p.".
- 2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.



ART. 6

Gli enti firmatari del presente protocollo non procedono alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.

ART. 7

Gli enti firmatari del presente protocollo si impegnano a non alienare, concedere o locare i propri beni immobili ad acquirenti-persone fisiche nei cui confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura di Ancona entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Nel caso in cui acquirente sia una persona giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono riferite alle persone fisiche individuate dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 8

Il presente protocollo entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte



dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, ed ha validità di tre anni.

E' aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori enti interessati.

Ancona, 1 ottobre 2015

Il Prefetto di Ancona I Sindaci dei Comuni di Gli enti

Allegato 1

INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI E SUB-AFFIDAMENTI

Nel caso in cui la Stazione appaltante debba acquisire le informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 159/2011, da una Prefettura diversa da quella di Ancona, dovrà specificare che la richiesta viene presentata in virtù di quanto previsto dal Protocollo.

Le informazioni relative agli affidamenti e ai subaffidamenti saranno contenute in alcune tabelle



raggruppate in una scheda; per ciascuna società sarà compilata una scheda.

Le tabelle contengono, in campi diversi, tutti i dati relativi alle "società" (1ª Tabella), ai nominativi delle persone fisiche individuate dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con le relative dichiarazioni dei familiari di maggiore età conviventi, anche di fatto, nel territorio dello Stato (2º Tabella); inoltre allo scopo di disporre di una situazione storica delle imprese, è prevista la 3º Tabella denominata "ex titolari di cariche sociali e loro conviventi" nella quale vengono inserite le persone fisiche che hanno ricoperto nelle società nei due anni precedenti una delle cariche indicate dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

1ª Tabella - Società

- ragione sociale
- oggetto sociale
- capitale sociale
- data di costituzione
- sede sociale
- ulteriori sedi
- composizione societaria

2ª Tabella - Cariche sociali e loro conviventi/

- cognome
- nome
- sesso



- data di nascita
- codice fiscale
- qualifica
- luogo di nascita

3º Tabella - ex titolari di cariche sociali e loro conviventi

- cognome
- nome
- sesso
- data di nascita
- codice fiscale
- qualifica
- luogo di nascita

vm